

DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO

PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna di giurisprudenza
commento di SALVATORE ACCORDINO

2004-2024

DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ

rassegna commentata di giurisprudenza 2004-2024

commento di SALVATORE ACCORDINO

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ elaborate dalla redazione della rivista giuridica Esproprioonline.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni dal 2004 al 2024. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono. La giurisprudenza è commentata.

Autore del commento: Avv. SALVATORE ACCORDINO, Funzionario legale - Responsabile di servizio presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato OO.PP. Sicilia Calabria.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2024 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: settembre 2024 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-349-6 - codice: COM8 - nic: 392 - Editore: Exeo srl CF RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

ottenere una tal decisione in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, nella specie non si trattava di decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità determinata dalla Commissione Provinciale: che, se proposta dall'espropriato, comporta che il giudice può determinare un'indennità maggiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non una somma inferiore a detta stima in difetto di una domanda all'uopo formulata dell'espropriante.»

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - COMPENSO DEI TECNICI COLLEGIO ART. 21



Come è stato ampiamente ribadito, l'art. 54 del d.P.R. 327/20021 consente l'impugnazione della stima effettuata dai tecnici di cui all'art. 21 del medesimo testo normativo.

Può verificarsi la situazione in cui pendono due distinte domande, la prima da parte dell'Autorità espropriante sulla stima collegiale tecnica per vedersi riconoscere il pagamento di una somma inferiore a quella deliberata, che decorre dalla notifica della relazione, la seconda, effettuata in un momento antecedente al deposito, in cui l'espropriato domanda un'indennità superiore a quella offerta, ciò nonostante pur se intervenute in un diverso tempo e secondo degli antecedenti logici di diversa prospettiva, si riscontra il rapporto di litispendenza coincidendo non solo gli attori della richiesta, bensì anche la *causa petendi* ed il *petitum*, d'altronde ciò che si pone al centro degli interessi è la determinazione della giusta indennità per entrambi.

Non così nel caso in cui in sede di opposizione alla stima si faccia valere anche l'invalidità della determinazione assunta dai tecnici, il giudizio sull'indennità infatti agisce separatamente in quanto assume un controllo dei criteri legali posti a base del calcolo, valutandone la corretta applicazione. (Cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., sottosez. I, n. 2901 del 07/02/2018)

A tal proposito, nella prospettazione di un caso pratico, la Suprema Corte rigetta il rapporto di pregiudizialità tra la causa pendente dinnanzi la Corte d'Appello cumulativa sia dell'opposizione alla stima che

dell'invalidità della nomina della terna peritale, ed il giudizio proposto presso altro Tribunale da parte di uno dei tecnici richiedente il proprio compenso.

Viene il rilievo che la decisione sul pagamento di quanto pacificamente oggetto di prestazione può essere raggiunta indipendentemente da quella, eventualmente preliminare, sulla nullità della deliberazione per difetto di composizione del collegio tecnico.

Ad ogni buon fine, il procedimento di nomina di cui alla norma contenuta nel citato art. 21 dispone in merito ad uno dei modi di esplicitazione definitiva dell'indennità dovuta, in tal senso e sussistendo il disaccordo sull'indennità, l'autorità espropriante invita il proprietario se intende avvalersi della terna peritale entro venti giorni dalla notifica di tale avviso, nominando un proprio perito, intervenuta l'accettazione, il rapporto si instaura con la nomina dei tecnici incaricati, comprensiva anche di quello comunicato dall'espropriato.

Ne discende, che il fondamento giuridico che legittima il pagamento della prestazione resa dal tecnico componente è da ravvisarsi nell'atto di nomina pubblica e dal presupposto di effettivo svolgimento dell'incarico ricevuto e non nel contratto di natura privatistica con cui lo stesso viene individuato dal privato espropriato nel riscontro dell'avviso di cui all'art. 21 T.U.Es. comunicato dall'Autorità amministrativa. (Cfr. Corte di Cassazione, sez. VI civ., sottosez. I, n. 25667 del 22/09/2021)

§§§

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Sottosezione 1 n. 2901 del 07/02/2018

Sintesi: In sede di azione di opposizione alla stima del collegio dei tecnici ex art. 21 dPR 327/2001, successiva a precedente domanda di determinazione giudiziale successiva a decreto di esproprio, quanto alla domanda di accertamento negativo del diritto dei tecnici al compenso per l'attività prestata, ed in subordine di quantificazione del compenso agli stessi effettivamente dovuto, la diversità della causa petendi e del petitum, oltre che dei soggetti nei confronti dei quali è stata proposta, pur imponendo di ravvisarvi una causa autonoma rispetto a quella di opposizione alla stima, non consente tuttavia di escludere né la devoluzione della stessa alla competenza in unico grado della Corte d'appello, né la sussistenza dell'affermato rapporto di litispendenza tra l'opposizione cumulativamente proposta e la precedente domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione.

Estratto: «Il presente giudizio, pendente in primo grado, è stato infatti promosso dall'espropriante per ottenere la liquidazione dell'indennità di espropriazione in misura inferiore a quella risultante dalla stima compiuta dai tecnici nominati ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 mentre quello pendente in sede di legittimità risulta instaurato dall'espropriato in epoca anteriore al deposito della relazione dei tecnici, ed è volto ad ottenere il riconoscimento di un'indennità superiore a quella offerta dall'espropriante: nonostante la diversità dei presupposti, costituiti rispettivamente dalla comunicazione della relazione di stima e dall'emissione del decreto di esproprio, le predette domande risultano sostanzialmente identiche, avendo in comune, oltre ai soggetti principali, la causa petendi, costituita dalla vicenda ablatoria, ed il petitum, rappresentato dalla determinazione della giusta indennità di espropriazione. Tra le due cause può ritenersi dunque sussistente un rapporto di litispendenza, alla cui configurabilità non osta, sotto il profilo oggettivo, la circostanza che nel giudizio in esame sia stata fatta valere l'invalidità della relazione dei tecnici, dal momento che tale contestazione non consente di attribuire natura impugnatoria al giudizio di opposizione alla stima, il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla liquidazione dell'indennità dovuta sulla base dei criteri inderogabilmente stabiliti dalla legge, rispetto alla quale la stima compiuta in via amministrativa non riveste portata vincolante (cfr. Cass., Sez. 1, 1/08/2013, n. 18435; 13/06/2006, n. 13668; 30/12/1998, n. 12880). Parimenti ininfluenti risultano, sotto il profilo soggettivo, l'inversione della posizione processuale delle parti principali e la conseguente incompatibilità logico-giuridica delle rispettive conclusioni, che non escludono la convergenza delle due domande verso il medesimo obiettivo (cfr. Cass., Sez. lav., 12/07/2002, n. 10195; 18/03/1996, nn. 2252 e 2253), nonché la proposizione della domanda in esame anche nei confronti dell'Autorità portuale e dell'Agenzia del demanio, le cui qualità rispettivamente di concedente della realizzazione dell'opera pubblica e beneficiaria dell'espropriazione ne escludono la legittimazione a resistere nel giudizio di opposizione alla stima (cfr. Cass., Sez. 1, 22/05/2013, n. 12554; 7/12/2007, n. 26573).»

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Sottosezione 1 n. 25667 del 22/09/2021

Sintesi: Non sussiste pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, proposta avanti alla corte d'appello e prospettante anche la invalidità della perizia per illegittima composizione del collegio di tecnici di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi per la relativa nomina di uno dei componenti, e la causa instaurata, avanti al tribunale, da altro componente il collegio medesimo, al fine del pagamento del proprio compenso per la prestazione professionale pacificamente fornita.

Sintesi: Il diritto al compenso per la prestazione professionale nel collegio dei tecnici di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21 sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio.

Sintesi: Il diritto dei tecnici componenti del collegio di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21 (sia di quelli nominati dal proprietario espropriando che di quello nominato dal giudice) alla percezione del compenso non trova titolo in un accordo contrattuale ma

direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale e dell'espletamento dell'incarico.

Estratto: «Questa Corte, sia pur chiamata ad affrontare l'argomento per diverse ragioni e in diversa prospettiva, con l'ordinanza della Sez. 6 - 1, n. 3575 del 07/03/2012 (Rv. 622072 - 01) ha affermato che non sussiste pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, proposta avanti alla corte d'appello e prospettante anche la invalidità della perizia per illegittima composizione del collegio di tecnici di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi per la relativa nomina di uno dei componenti, e la causa instaurata, avanti al tribunale, da altro componente il collegio medesimo, al fine del pagamento del proprio compenso per la prestazione professionale pacificamente fornita; in tale occasione questa Corte ha affermato che il diritto a detto compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio; in effetti, il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, delinea un procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione che coinvolge l'attività dei tecnici professionisti designati per effetto di atti di nomina e senza il ricorso allo strumento contrattuale; se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, infatti l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento e in caso affermativo a designare un tecnico di propria fiducia; nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene; il rapporto viene così ad instaurarsi in conseguenza dell'atto di nomina e non in conseguenza della stipulazione di un contratto di opera professionale intellettuale di diritto privato; lo stesso vale per il terzo tecnico, nominato dal presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, su istanza di chi vi abbia interesse e scelto tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene; la stessa norma, al comma 6, prevede che le spese per la nomina dei tecnici siano liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali, siano poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, siano divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, siano poste a carico del beneficiario dell'esproprio; lo stesso Testo unico, art. 27, al comma 2 prevede poi che, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizzi il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordini il deposito presso la Cassa depositi e prestiti; è quindi chiaro che il diritto dei tecnici componenti del collegio alla percezione del compenso non trova titolo in un accordo contrattuale ma direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale e dell'espletamento dell'incarico;»

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO



In riferimento al tema trattato della condanna in sede di opposizione alla stima, vengono ora in analisi diverse pronunce giudiziarie sia di legittimità sia di merito.

L'esito che si ravvisa nella maggior parte di esse è definito *a priori* dagli artt. 48-49 e 55 della legge n. 2359 del 1865, che dichiarano il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti quale fondamento della garanzia dei diritti di terzi sull'indennità di occupazione legittima spettante.

Così nella decisione della Corte di Cassazione n. 19688 del 2016, dove appunto la Corte d'Appello adita sull'indennità da occupazione legittima aveva condannato il soggetto obbligato al pagamento diretto, violando i principi di tutela suddetti che valgono anche per le occupazioni temporanee.

Anche qualora si parla di azione per la giusta determinazione giudiziale dell'indennità e non proprio di opposizione giudiziale alla stima, ciò ricorre quando non sia stato completato l'*iter* che rende definitivamente chiuso il circuito di statuizione dell'indennità provvisoria, l'eventuale differenza riconosciuta a seguito del giudizio di merito deve essere depositata.

All'uopo, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5242 del 2016 segnatamente asserisce che, sia se si tratti di opposizione alla stima, sia se si tratti di riconoscimento giudiziale di giusta indennità di espropriazione o di occupazione, il Giudice di merito non può condannare al pagamento diretto, ma sempre ordinare il deposito delle somme a diverso titolo riconosciute presso la Cassa Depositi e Prestiti territorialmente competente. (vedi anche Corte di Appello di Roma, sez. I civ. del 04/01/2008)

Con la pronuncia n. 3783 del 15/02/2008, la Suprema Corte corrobora il principio garantista del deposito anche quando nella domanda giudiziale l'espropriato non lo richiede espressamente, limitandosi a formulare il classico *petitum* di condanna generica al pagamento della maggior somma di quella già prevista ed opposta, intendendosi in essa assorbita anche tale richiesta. (Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 25662 del 04/12/2006; Corte di Appello di Potenza, sez. civ. del 22/01/2007)

Di converso, il Giudice di merito non incorre nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione quando dispone direttamente il deposito, pur se nella domanda introduttiva viene vincolato espressamente ed unicamente al pagamento diretto in favore dell'interessato. (Cfr. Corte di Cassazione n. 4516 del 05/03/2004; Corte di Cassazione n. 24930 del 29/11/2007; Corte di Cassazione n. 539 del 16/01/2004)

Incorre, altresì, in errore il Giudice che statuisce una condanna dell'espropriante per l'intero dell'indennità definitiva di espropriazione, non limitandosi a determinare soltanto per la differenza tra quanto già depositato e quanto ancora da riconoscere tra indennità ed accessori in sentenza, pur se l'attore lo ha espressamente chiesto in atti. (vedi al riguardo Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 24442 del 01/12/2015; Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 21640 del 08/11/2005; per una completa disamina dei principi dedotti si veda Corte di Cassazione, sez. civ., n. 2858 del 12/02/2005)

La *ratio* di quanto dettato dagli artt. 48-49 e 55 della legge 2359/1865 viene spiegata in modo speculare, ovverossia sia a tutela della P.A., sia a tutela dello stesso soggetto a cui viene riconosciuta la somma a titolo di indennità da occupazione legittima: nel primo caso, in quanto potrebbero essere formulate azioni di indebito nei confronti del soggetto espropriante (Cfr. Cass. civ. n. 2616 del 2006); nel secondo caso, perché verrebbero altrimenti violati eventuali diritti reali o creditizi di terzi che potrebbero opporsi al pagamento della somma. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 24442 del 01/12/2015; Corte di Cassazione n. 714/2011; Corte di Cassazione n. 12409/2006; Corte di Appello di Roma, sez. I civ. del 31/05/2010; Corte d'Appello di Potenza, sez. civ. del 18/03/2008)

superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa (Cass. civ. Sez. I, 21-08-2013, n. 19323). In base a quanto anzidetto, il Collegio ritiene quindi che l'effetto di giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello riguardi la quantificazione dell'indennità e non il diverso titolo del diritto della ricorrente di percepire le somme, che è subordinato all'esistenza del decreto di occupazione delle aree e del decreto di esproprio che nel caso di specie sono venuti meno. La circostanza che gli atti di esproprio siano venuti meno rende incoercibile il contenuto della sentenza di Corte di Appello azionata che in quegli atti trova il suo presupposto di efficacia e azionabilità. Tale conclusione risponde peraltro anche a criteri di razionalità e giustizia sostanziale essendo del tutto illogico, innanzitutto, ordinare il versamento di un'indennità di occupazione legittima o di esproprio dove tali fatti non si siano concretizzati in base a sentenze (del giudice amministrativo) passate in giudicato ma anche ritenere che possa acclarare la sussistenza di un diritto di credito un giudice diverso (quello ordinario) rispetto a quello che ha giurisdizione sulla validità del titolo da cui tale diritto di credito sorge". 12.3. Sulla base di queste condivisibili argomentazioni pertanto può essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la procedura ablatoria risultava caducata nella sua interezza già all'atto della decisione della Corte d'Appello, il cui giudicato, presupponendo la validità della procedura espropriativa (venuta per contro meno già in precedenza) non può pertanto considerarsi come ostativo all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U. espropri, di cui è causa, fondato proprio sul venir meno della procedura espropriativa.»

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - CONDIZIONI - DECRETO DI ESPROPRIO - TARDIVO



L'art. 57 del d.P.R. 327/2001 dispone in merito all'applicazione della vigente normativa a quei procedimenti la cui pubblica utilità sia stata dichiarata dopo la sua entrata in vigore.

Nella nuova procedura il decreto assume un ruolo fondamentale sia per la tutela dell'espropriato, sia per la corretta ablazione del bene: il principio caratteristico diventa quello che prima si espropria e poi si costruisce, cosicché la differenza tra una regolare ablazione ed un'occupazione illegittima è proprio rappresentata dall'emissione dell'atto finale.

Nella procedura di cui al Nuovo Testo del 2001, l'offerta dell'indennità ai sensi dell'art. 20 assume carattere residuale e realizza soltanto un momento partecipativo e collaborativo dell'attività amministrativa da

parte dell'espropriato, che ha l'opportunità di costruire bonariamente con l'Autorità una giusta indennità.

Laddove, il soggetto passivo non dovesse comunicare rilievi o osservazioni al riguardo si avrebbe il semplice effetto di depositare quanto offerto presso la Cassa Depositi e Prestiti e trasmettere gli atti in capo alla Commissione di cui all'art. 41.

Avendo tale scopo, la suddetta fase non delinea ancora in capo al proprietario alcuna forma di azione giudiziaria, proprio perché rimane titolare del diritto fondiario e non si è perfezionata alcuna trasformazione dello stesso in diritto indennitario secondo il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost.

All'indennità provvisoria può anche seguire una vera e propria opposizione secondo la procedura di cui all'art. 21 e la relativa nomina della terna peritale, un tecnico per l'espropriato, uno per l'Autorità espropriante, infine il terzo esperto nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Nel frattempo, ovverossia in attesa di una pronuncia della terna o in alternativa una relazione della Commissione provinciale adita *ex art.* 41 T.U.Es., il soggetto dotato di pubblica potestà può emettere il decreto definitivo: in questo caso, a differenza della vecchia disciplina *ex art.* 19 legge 865/71, non si deve aspettare che l'indennità diventi definitiva potendo operare la tutela giudiziaria già con la notifica del decreto di esproprio.

Se invece, si aspetta l'esito dei tecnici nominati o il responso della Commissione, la tutela potrà operare entro il termine breve di 30 giorni dal deposito dei provvedimenti che definiscono l'indennità.

Ad ogni buon fine, pur se esauriti inutilmente i detti termini, se il decreto definitivo viene emesso successivamente, la possibilità di esercitare l'azione ripartirà dalla notifica dello stesso.

La precedente procedura di cui alla legge Pisanelli (n. 2359/1865), invece, prevedeva l'emissione di un decreto di occupazione che di solito

aveva una vigenza di 5 anni, per cui decorsi i termini dell'occupazione legittima senza che fosse intervenuto il decreto definitivo, o comunque la sua emissione fosse tardiva, e lo stato dei luoghi fosse stato trasformato irrimediabilmente con la realizzazione dell'opera, la tutela dell'espropriato partiva dal momento in cui scadeva il quinquennio e il diritto all'indennità mutava in risarcimento danni per l'occupazione illegittima, senza aspettare l'emissione del decreto che, se pur emesso, non avrebbe avuto validità o natura di acquisizione sanante. (Corte d'Appello di Napoli, sez. I civ. del 08/04/2010)

Il termine di occupazione segnava il confine temporale entro il quale si doveva emettere l'atto definitivo.

Se quest'ultimo veniva emesso a termine scaduto, diventava irrilevante e quindi produceva l'improponibilità della domanda di opposizione alla stima.

Difatti, un decreto emesso a tempo scaduto non ha il potere di sanare un'attività illecita della Pubblica Amministrazione, e l'espropriato (*rectius* l'ex proprietario) può tutelare la sua posizione non più in base ad una trasformazione del diritto reale in diritto indennitario a mezzo provvedimento ablatorio, ma secondo un risarcimento danni per perdita di proprietà in seguito ad accessione invertita. (Cfr. Corte d'Appello di Napoli, sez. I civ. del 25/11/2008; Corte d'Appello di Roma, sez. I civ. del 24/11/2008)

Al riguardo merita attenzione anche la pronuncia n. 2437 del 30/01/2009, con la quale la Suprema Corte enuncia un principio particolare, affermando che è da considerarsi improponibile l'azione di opposizione alla stima se manca il decreto di esproprio in quanto emesso da un soggetto che non ha i poteri di legge o perché non li ha mai avuti o perché pur avendoli avuti li ha perduti per fatti sopraggiunti, come è il caso in cui il trasferimento del bene è avvenuto per accessione invertita perché scaduto il termine di occupazione legittima.

La Corte avvia tale ragionamento argomentando da una procedura condotta ai sensi della legge n. 385 del 1980, caducata dalla sentenza n.

223 del 1983 della Consulta, la quale prevedeva la determinazione della stima con criteri provvisori e salvezza di futuro conguaglio.

In questo contesto, il Giudice di legittimità non considera la domanda di integrazione di una stima così determinata come un'azione di determinazione giudiziale e ciò perché definisce la somma dovuta "a futuro conguaglio" come una stima già definita e liquidata in sede amministrativa, quindi già accettata.

L'azione che si instaura per il recupero delle somme a conguaglio non è suscettibile di una pronuncia di inammissibilità, non rilevando l'intempestiva emissione del decreto, né tantomeno il fatto che sia stato emesso da soggetto che non aveva il potere di farlo.

§§§

Corte d'Appello di Roma, Sezione I civile del 24/11/2008

Sintesi: L'esistenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione; ne consegue che, ove tale decreto sia da considerarsi inesistente, per essere stato emesso dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, va esclusa la proponibilità dell'opposizione.

Estratto: «Riguardo alla prima delle predette azioni si deve porre in rilievo che "nel giudizio di opposizione alla stima della indennità di espropriazione, l'esistenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione. Pertanto, ove tale decreto sia stato emesso dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, ipotesi nella quale esso deve essere considerato inesistente, in quanto emesso in carenza di potere, va esclusa la proponibilità della opposizione alla indennità" (Cass. 10 luglio 1999, n. 7256; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12595). Poiché nella specie è incontrovertito che il decreto di espropriazione è intervenuto in epoca ampiamente successiva al decorso del termine biennale di occupazione legittima (al riguardo, possono anche richiamarsi le conclusioni finali formulate nell'interesse di parte attrice nel giudizio di primo grado, ove si chiede di "disapplicare", siccome emesso in carenza di potere oltre il periodo di validità e di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di esproprio emesso dal Prefetto dell'Aquila in data 19/1/68, l'opposizione alla stima riproposta nel presente giudizio da parte attrice deve necessariamente essere disattesa; con la precisazione sul punto che la relativa questione era già stata prospettata dalla difesa dell'amministrazione dei lavori pubblici al punto 3) della comparsa di costituzione in grado di appello.»

Corte d'Appello di Napoli, Sezione I civile del 25/11/2008

Sintesi: Costituendo il decreto di esproprio condizione dell'azione di opposizione alla stima, in ipotesi di sua mancata emanazione o emanazione tardiva, la domanda di

determinazione dell'indennità di espropriazione deve essere respinta per difetto della sopra indicata condizione dell'azione.

Estratto: «In forza del principio introdotto dalla sentenza n. 67 del 22.2.1990 della Corte Costituzionale, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, legge 865/1971, nella parte in cui esclude, pur dopo l'avvenuta espropriazione, la proponibilità dell'opposizione sino a quando non sia stata depositata la relazione UTE, deve ritenersi che l'espropriato non deve attendere la conclusione del sub-procedimento di determinazione dell'indennità definitiva per proporre il giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello, poiché la tutela del suo diritto ad un giusto indennizzo per la perdita del diritto di proprietà, sacrificato all'interesse pubblico, non può essere condizionata al compimento di un adempimento dell'amministrazione, per il quale non è fissato un termine perentorio. Perché, però, la domanda possa essere accolta, è necessario che il soggetto abbia già perso la proprietà del fondo destinato alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, grazie all'emissione del decreto di espropriazione, che, com'è noto, prescinde dalla determinazione definitiva dell'indennità e deve essere emesso dall'ente espropriante nei termini fissati dall'art. 13 della legge, non appena eseguito il deposito alla Cassa depositi e prestiti dell'indennità provvisoria offerta ai sensi dell'art. 12 e non accettata dall'interessato. Il privato, cui è stata sottratta la proprietà del bene, senza che sia stata determinata in via definitiva l'indennità di espropriazione, può agire direttamente per ottenere in via giudiziaria la determinazione della giusta indennità. Se, invece, come nel caso che ci occupa, il decreto non è stato ancora pronunziato, l'opera pubblica sia stata completata e sia scaduto il termine di occupazione legittima, con conseguente perdita della proprietà per accessione invertita, l'ex proprietario può agire in via giudiziale per chiedere il risarcimento del danno per la illegittima perdita della proprietà; egli, infatti ha ormai diritto al risarcimento del danno per il comportamento illegittimo della P.A. e non al pagamento dell'indennità di esproprio. Anche la tardiva emissione del decreto di esproprio, successiva al verificarsi della perdita della proprietà per accessione invertita, sarebbe irrilevante e non varrebbe a sanare l'illegittima attività dell'amministrazione espropriante e a mutare il titolo del diritto fatto valere dall'ex proprietario, che resta quello del risarcimento dei danni (ex plurimis Cass. 12649/1997). L'emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione di determinazione della giusta indennità, che deve avvenire prima che la causa passi in decisione (Cass. 20.6.2000 n. 8388; id. 20.6.2000 n. 453/su; id. 3.5.2000 n. 5513; id. 28.8.99 n. 9055; id. 7.7.99 n. 385/su; id. 25.7.97 n. 6959; id. 20. 10.94 n. 8555; id. 11.11.91 n. 12009). Pertanto, poiché nel caso in esame costituisce dato pacifico che il decreto di esproprio non sia stato ancora emesso, la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione deve essere respinta per difetto della sopra indicata condizione dell'azione, con pronuncia che rende superfluo l'esame delle eccezioni sollevate dalla S.p.A. In.Su.Eu.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n. 2437 del 30/01/2009

Sintesi: È improponibile l'azione di opposizione alla stima in difetto del decreto di espropriazione, sia pure perché emesso da un organo carente del relativo potere, per non averlo esso mai avuto, ovvero per averlo perduto in conseguenza di fatti successivi al suo conferimento (come il già avvenuto trasferimento del bene all'espropriante per "accessione invertita").

Estratto: «Vero è che in tema di giudizio di opposizione alla stima, dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non può addivenirsi ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio, sicché il decreto di espropriazione costituisce condizione dell'azione avente ad oggetto detta determinazione (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200006289), la cui esistenza giuridica va accertata nel relativo giudizio anche d'ufficio, essendo improponibile l'azione in difetto di tale decreto, sia pure perché emesso da un organo carente del relativo potere, per non averlo esso mai avuto, ovvero per averlo perduto in conseguenza di fatti successivi al suo conferimento (come il già avvenuto trasferimento del bene all'espropriante per "accessione invertita"). Ma, secondo il condiviso orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass. 199404592; 199601890; 199703488; 199910058; 200822421), la domanda di integrazione di una indennità determinata nell'ambito del procedimento amministrativo di espropriazione con criteri provvisori e con salvezza di futuro conguaglio a norma della L. 29 luglio 1980, n. 385, (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 1983 della Corte Cost.), non può essere propriamente qualificata come domanda di opposizione alla stima, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19. Essa, infatti, presuppone una stima definitiva ed incontestabile dell'indennizzo (per la mancata opposizione, o perché accettata o altrimenti resasi irretrattabile), che per converso ha ormai consolidato l'incondizionato diritto soggettivo dell'espropriando ad ottenere l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa con salvezza di conguaglio. Ne consegue che il soddisfacimento di tale diritto così come il relativo esercizio in sede giudiziaria non possono essere correlati, nel silenzio della legge, alla tempestiva definizione del procedimento espropriativo, (in tema, cfr. Cass. 199403770; 198101236) e segnatamente pregiudicati dall'eventuale intempestiva adozione del decreto di espropriazione, come, invece, è stato illegittimamente ritenuto nella sentenza impugnata.»

Corte d'Appello di Napoli, Sezione I civile del 08/04/2010

Sintesi: L'emissione del decreto di espropriazione in un momento successivo al verificarsi del fenomeno dell'accessione invertita è irrilevante per mancanza di oggetto, onde esso non vale a sanare l'illegittima attività dell'amministrazione espropriante ed a mutare il titolo del diritto fatto valere dall'ex proprietario, che resta quello del risarcimento dei danni.

Estratto: «Il procedimento di espropriazione al quale si riferisce la presente causa è disciplinato dalle norme del nuovo testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8.6.01 n. 327), poiché l'art. 57 del citato testo normativo (come modificato dal D.Lgs. 27.12.02 n. 302) dispone che le sue disposizioni non si applicano ai progetti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia intervenuta prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 30.6.2003, come dispone l'art. 59, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002); nel caso in esame invece la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta con la ordinanza commissariale n. 318 del 24.8.2005 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli "interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l'impianto di produzione di energia di Acerra (NA)" e veniva contestualmente dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In ordine alla determinazione dell'indennità d'esproprio, la citata disciplina prevede che l'autorità

preposta al procedimento di espropriazione notificati agli espropriandi un atto contenente anche le somme offerte per le espropriazioni (art. 20), da cui decorre un termine per eventuali osservazioni; valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione, notificando l'atto al proprietario; se questi non condivide la determinazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla notifica, l'autorità espropriante dispone il deposito dell'importo presso la Cassa DD.PP., e quindi può emettere ed eseguire il decreto di esproprio. Se manca l'accordo sulla determinazione della indennità, l'art. 21 prevede la nomina di una commissione di tecnici da ambo le parti, ovvero della commissione prevista dall'art. 41. Qualora l'avvio dei lavori rivesta caratteri di particolare urgenza, è prevista la particolare disciplina dettata dall'art. 22, che comunque prevede in caso di disaccordo sull'ammontare della indennità il ricorso alla speciale commissione di cui all'art. 21, e solo in seguito la possibilità di proporre opposizione alla stima. Tale essendo, nelle sue linee essenziali, il procedimento previsto dalla legge, è facile osservare che nel caso in esame le indennità segnate a margine dei nominativi degli attori nei decreti con i quali il Commissario di Governo ha autorizzato l'occupazione in via d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto, non costituiscono determinazione della indennità definitiva di esproprio: la loro indicazione è infatti opera della stessa autorità preposta all'espropriazione e non dell'organo tecnico autonomo, cui la legge attribuisce il compito di determinare le indennità definitive, ed esse sono contenute in un atto tecnico iniziale della procedura, sicché non può che esser mancata tutta la fase di interlocuzione tra espropriante e proprietari espropriandi tesa alla ricerca della determinazione in via bonaria dell'indennità. Del resto espressa conferma di ciò si ha negli stessi decreti n. 22414, 22415 e 22426, nei quali è disposto che contestualmente alle prese di possesso verranno eseguite "le operazioni planimetriche, le misurazioni ed i rilievi necessari per la precisa individuazione dei beni da espropriare". Appare, dunque, infondata la domanda attrice di rideterminazione delle indennità di esproprio, posto che non è stato ancora emesso il decreto d'esproprio né è stata ancora determinata l'indennità definitiva. Da una parte, infatti, va posto in evidenza come nel sistema della legge l'indennità provvisoria non possa essere oggetto di opposizione (cfr. tra le ultime, Cass. n. 2787/2009), essendo destinata solo a stimolare l'interlocuzione tra soggetto espropriante e proprietario espropriando ai fini dell'auspicata determinazione in via bonaria dell'indennità o della cessione volontaria e non avendo alcun contenuto precettivo nei confronti dei proprietari, che possono limitarsi a starsene in silenzio, rendendola in tal modo non operante (se non ai limitati fini del deposito propedeutico all'emanazione del decreto d'esproprio) ed imponendo l'avvio del sub - procedimento di determinazione da parte di un organo tecnico indipendente, quale la Commissione prevista dall'art. 41, dell'indennità definitiva, solo contro la quale è dato il rimedio giudiziale dell'opposizione. Sicché, ove intesa nel senso proprio di opposizione alla stima, la domanda appare chiaramente inammissibile, perché manca ancora la stima definitiva, contro la quale l'opposizione può esser proposta. D'altra parte, la domanda non può aver successo neppure ove la si intenda in termini di richiesta della determinazione diretta in via giudiziaria della giusta indennità d'esproprio. Costituisce, infatti, jus receptum in materia che l'espropriato non deve attendere la conclusione del sub - procedimento di determinazione dell'indennità definitiva per proporre il giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello, poiché la tutela del suo diritto ad un giusto indennizzo per la perdita del diritto di proprietà, sacrificato all'interesse pubblico, non può essere condizionata al compimento di un adempimento dell'amministrazione, per il

quale non è fissato un termine perentorio. Perché, però, la domanda possa essere accolta, è necessario che il soggetto abbia già perso la proprietà del fondo destinato alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, grazie all'emissione del decreto di espropriazione. Solo in tal caso, infatti, essendo al privato già stata sottratta la proprietà del suo bene, anche senza che sia stata determinata in via definitiva l'indennità di espropriazione, deve consentirgli di agire direttamente per ottenere in via giudiziaria la determinazione della giusta indennità. Ove, invece, il decreto di esproprio non sia stato pronunciato ed ancora non sia scaduto il termine di occupazione legittima, l'espropriando conserva ancora la proprietà del fondo occupato, sicché non vi è motivo di consentirgli l'immediato accesso alla determinazione giudiziale dell'indennità, ancor prima che l'apposita Commissione abbia formulato una stima, che, in ipotesi, potrebbe soddisfarlo ed indurlo a limitarsi a chiedere lo svincolo dell'indennità depositata a suo nome. Ove, poi, il termine di occupazione legittima sia già spirato (ma non è questo il caso, essendo esso stato previsto in 5 anni con decorrenza dalla immissione in possesso avvenuta il 31.10.2006) e l'opera di pubblica utilità sia stata già eseguita, determinando la perdita delle proprietà per accessione invertita, la tutela dell'interesse dell'ex proprietario è già assicurata dall'azione di risarcimento dei danni per la perdita della proprietà in tal modo illegittimamente procuratagli, onde ugualmente non v'è motivo di dare accesso allo speciale giudizio di determinazione della giusta indennità. E tale panorama non cambia in caso di successiva emissione del decreto di esproprio, atteso che è costante insegnamento della giurisprudenza quello secondo cui l'emissione del decreto di espropriazione in un momento successivo al verificarsi del fenomeno dell'accessione invertita è irrilevante per mancanza di oggetto, onde esso non vale a sanare l'illegittima attività dell'amministrazione espropriante ed a mutare il titolo del diritto fatto valere dall'ex proprietario, che resta quello del risarcimento dei danni. Da quanto detto discende che vi è un indissolubile collegamento tra indennità di espropriazione e trasferimento della proprietà del bene oggetto di esproprio, onde l'emissione del decreto di espropriazione costituisce condizione dell'azione di determinazione della giusta indennità, e deve avvenire prima che la causa passi in decisione (Cass. n. 20997/2008; n. 47033/2006). Pertanto, poiché nel caso in esame costituisce dato pacifico che il decreto di esproprio non sia stato ancora emesso, la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione deve essere dichiarata inammissibile, per difetto della sopra indicata condizione dell'azione.»

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - CONDIZIONI - DECRETO DI OCCUPAZIONE

nota

Nella passata normativa, il decreto di occupazione di urgenza, a cui seguiva l'immissione in possesso, permetteva di iniziare a costruire l'opera.

Esso quindi rappresentava l'immediata compromissione del diritto di proprietà, dando adito alla tutela giudiziaria in merito all'indennità.

Tale teorema, superato dall'odierno ordinamento, considerava sempre l'emissione di un decreto definitivo quale elemento che chiudeva regolarmente la procedura espropriativa.

Tuttavia, l'eventuale discordanza di superfici tra i due atti, non dava necessariamente giustificazione ad una diversa azione giudiziaria: se ad esempio nel primo si considerava l'occupazione di una maggiore superficie rispetto a quella indicata nel secondo, ciò non voleva dire necessariamente che la differenza fosse da considerarsi quale occupazione illegittima e quindi azionabile sotto il profilo del risarcimento danni.

Infatti, è da ritenersi pacifico che la superficie occupata secondo un regolare decreto di occupazione va ricondotta al corretto esercizio dell'attività amministrativa e, come tale, inquadrabile nelle prerogative del Giudice di merito competente in materia, pur se il successivo atto finale ne definisca una minore e la differenza sia stata finanche restituita ai legittimi proprietari. (Cfr. Corte di cassazione, sez. I civ., n. 20505 del 30/09/2010)

§§§


Corte di Cassazione, Sezione I civile n. 20505 del 30/09/2010

Sintesi: È il decreto di occupazione temporanea che determina (dal momento della sua emissione) l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale che giustifica l'indennità di occupazione legittima a nulla rilevando, per escluderne la natura di occupazione legittima, che il provvedimento di espropriazione abbia riguardato una superficie di minore estensione; per converso, è nel caso di mancata emissione del decreto che l'autorizzi, che l'occupazione determina un'attività materiale "sine titulo" lesiva di diritti soggettivi, che determina il sorgere non del diritto alla relativa indennità, bensì il diverso diritto al risarcimento del danno.

Estratto: «Con il terzo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonché della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 e si deduce che erroneamente la Corte di appello non ha determinato l'indennità di occupazione legittima anche per la porzione di mq. 371, non prevista nel decreto di espropriazione, ma occupata in forza dell'iniziale decreto di occupazione e restituita dal Comune ai proprietari due anni dopo, ritenendo che l'occupazione di una maggiore estensione di suolo rispetto a quella prevista nel decreto di espropriazione potrebbe soltanto formare oggetto di una domanda di risarcimento danni. Sostengono altresì i ricorrenti che il decreto di espropriazione non è mai stato loro notificato. 3.1. La censura è fondata. Risulta dalla sentenza impugnata ed è

pacifico in atti che l'originario provvedimento di occupazione del 6 dicembre 1991, finalizzato alla realizzazione di lavori di costruzione di un asse viario di raccordo, aveva riguardato un'area della superficie di mq.2245, ma che successivamente di tale maggiore superficie era stata restituita ai proprietari, con ordinanza del sindaco del 18 giugno 1993, un'area di minore estensione, pari a mq. 371. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, tale minore superficie era stata anch'essa oggetto di occupazione legittima, e non già di occupazione di fatto, in forza del provvedimento sindacale del 6 dicembre 199 ed è rimasta occupata a tale titolo fino al 27 agosto 1993, quando è stata restituita ai legittimi proprietari, a nulla rilevando, per escluderne la natura di occupazione legittima, che il provvedimento di espropriazione abbia riguardato una superficie di minore estensione. Infatti, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto all'indennità di occupazione legittima va riconosciuto dalla corte di appello, all'uopo adita dal proprietario dell'immobile occupato, in conseguenza dell'emissione di un decreto di occupazione temporanea, atteso che, per un verso, è tale decreto che determina (dal momento della sua emissione) l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale che giustifica l'indennità e, per converso, è nel caso di mancata emissione del decreto che l'autorizzi, che l'occupazione determina un'attività materiale "sine titulo" lesiva di diritti soggettivi, che determina il sorgere non del diritto alla relativa indennità, bensì il diverso diritto al risarcimento del danno (v. Cass. 2004/3740; 2006/11890). 3.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla censura accolta e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1.»

GIUDIZIO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ - CONDIZIONI - DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA



Il presupposto dell'esistenza della stima definitiva non influenza la facoltà di esercitare la relativa azione davanti alla Corte d'Appello qualora si tratti di indennità provvisoria.

La tutela per far dichiarare giudizialmente la stima senza attendere quella definitiva onera il giudice a procedere alla determinazione del quantum nel rispetto dei soli parametri legislativi; in tale prospettiva, l'organo giudicante è pienamente indipendente, ovvero affrancato sia dalle deduzioni delle parti, sia dalle osservazioni che l'espropriante ha usato per offrire l'indennità provvisoria o deliberate da parte della Commissione provinciale, anche e soprattutto se l'indennità disposta da quest'ultima è intervenuta nel corso del giudizio funzionale alla qualificazione della medesima.

Corte di Cassazione, Sezione I civile n. 12318 del 06/07/2004

Sintesi: Nell'ipotesi normale in cui il decreto di esproprio, privo dell'indicazione dell'indennità definitiva, preceda il compimento delle formalità previste dall'art. 15 della Legge 865/71, pure per l'espropriante, il termine di cui all'art. 19 per l'opposizione alla stima decorre dall'avvenuto compimento da parte sua di dette formalità.

Sintesi: Nel caso di "anomalia procedimentale" in cui la relazione di stima del bene da espropriare e la pubblicità attraverso il Foglio degli Annunci Legali della Provincia siano eseguite anteriormente all'emissione del decreto di esproprio, il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 19 della Legge 865/71 comincia a decorrere, anche per l'Ente espropriante, dalla notifica e non dall'adozione di detto provvedimento.

Estratto: «I ricorrenti non contestano il principio di diritto affermato da questa Corte e fatto proprio dalla Corte d'Appello, secondo cui nell'ipotesi definita di "anomalia procedimentale" - nella quale la relazione di stima del bene da espropriare e la pubblicità attraverso il Foglio degli Annunci Legali della Provincia siano eseguite anteriormente all'emissione del decreto di esproprio - il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 19 della Legge 865/71 comincia a decorrere dalla notifica di detto provvedimento, ma ritengono che esso non possa trovare applicazione qualora, come nel caso in esame, l'opposizione alla stima venga proposta dallo stesso ente espropriante che ha emesso il decreto, dovendosi in tal caso far riferimento ai fini della decorrenza al momento in cui il decreto sia stato adottato dallo stesso espropriante in quanto in quei momento ha mostrato di averne avuto conoscenza legale. A tale tesi, pur sostenuta da una decisione di questa Corte (Cass. 4748/97), il Collegio non ritiene di poter aderire, ponendosi così in consapevole contrasto con il proprio precedente di cui non condivide le ragioni addotte a sostegno. La richiamata pronuncia intatti ritiene che, essendo l'attività notificatoria rimessa alla discrezionale iniziativa dello stesso espropriante, si perverrebbe all'inammissibile conseguenza, qualora anche per lui la decorrenza del termine decadenziale venisse collegata al momento della notifica all'espropriato del provvedimento ablatorio, di far dipendere dallo stesso soggetto interessato all'attività impugnatoria il decorso del termine, con violazione in tal modo dei principi di predeterminatezza e di alterità della fonte di decadenza. Non tiene conto però una tale motivazione che le conseguenze cui si è ritenuto di ovviare si ripresenterebbero ugualmente, sia pure collegate ad un momento precedente, in quanto anche in tal caso la decorrenza dipenderebbe, con l'esercizio del potere di emissione del decreto di esproprio, dalla attività dello stesso soggetto interessato all'opposizione. Del resto, nell'ipotesi normale in cui il decreto di esproprio, privo dell'indicazione dell'indennità definitiva, preceda il compimento delle formalità previste dall'art. 15 della Legge 865/71, non si dubita che pure per l'espropriante - anche qualora si identifichi con il soggetto che ha emesso il decreto di esproprio - il termine di cui all'art. 19 decorra dall'avvenuto compimento da parte sua di dette formalità, con la conseguenza che sarebbe incomprensibile seguire un diverso criterio nell'ipotesi, come quella in esame, di cosiddetta anomalia procedimentale.»

Corte d'Appello di Napoli, Sezione I civile del 10/11/2008